



# ATER

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale  
della Provincia di Verona

ATER Verona  
2021-07-07 Prot 0013145  
0303



Al Direttore  
Ai Responsabili d'Area  
\* RUP  
SEDE

## Oggetto: pantouflage. Direttiva

Il "pantouflage" di cui alla delibera Anac 1074 del 21 novembre 2018, è un termine che indica la cd" incompatibilità successiva" ossia il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La violazione di tale divieto di pantouflage ha specifiche conseguenze ossia nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito, preclusione per i soggetti privati che hanno conferito l'incarico di contrarre con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi e obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti (art. 1 comma 42 Legge 190/2012 che ha introdotto art. 53 del d.lgs 165/2001).

Ai sensi della predetta normativa, quindi, occorre verificare se presso il soggetto privato, destinatario dell'attività amministrativa svolta dall'Azienda (es: affidamento di appalti, erogazione di contributi ecc) prestino o meno servizio ex dipendenti ( la legge non specifica la categoria o il profilo professionale) di Ater di Verona.

In caso di riscontro positivo, il Dirigente/Responsabile Area dell'Area interessata dovrà accertare:

1. le funzioni che l'ex dipendente espletava allorquando prestava servizio presso Ater di Verona (nei tre anni precedenti alla cessazione del servizio) appurando se il soggetto privato presso il quale ora svolge attività lavorativa o professionale era destinatario dell'attività d'ufficio da questi svolta attraverso i suddetti poteri;
2. da quando l'ex dipendente di Ater di Verona svolge attività lavorativa o professionale a favore del soggetto privato: l'art. 53 comma 16 ter, infatti, preclude la possibilità di svolgere tale attività solo nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Con riguardo alle funzioni che l'ex dipendente deve aver espletato allorquando lavorava presso Ater di Verona al fine di meglio inquadrare la fattispecie del cd. pantouflage, si richiamano i seguenti orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- n. 2 del 4 febbraio 2015: per "*dipendenti con poteri autoritativi e negoziali*" devono intendersi i *soggetti che esercitano tali poteri per conto di enti pubblici e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti, in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente*";



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2015  
IQ-1203-36

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.  
Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona.

ATER - Piazza Pozza , 1 c/e - 37123 Verona - Tel. 045 8062411 - Fax 045 8062432  
<http://www.ater.vr.it> - pec: [protocolloatervr@legalmail.it](mailto:protocolloatervr@legalmail.it) - e-mail: [info@ater.vr.it](mailto:info@ater.vr.it)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00223640236 - C.C.I.A.A. Verona - REA VR - 256408

ATER Verona - PROT.N. 0013145 DEL 07/07/2021

- n. 24 del 21 ottobre 2015: *“Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che – pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri – sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente”.*

Ater di Verona ha già predisposto nei contratti individuali di lavoro il richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 53 del D.lgs 165/2001 ossia che nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente, nonché la dichiarazione da acquisire dai dipendenti prima della cessazione del rapporto di lavoro, di conoscenza e rispetto dei limiti dettati dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165 del 2001.

L'Azienda ha anche provveduto all'inserimento nei bandi, lettere d'invito e contratti della clausola che attesta l'osservanza di quanto disposto ( direttiva RPCT prot. 2352 del 14/02/2017) da parte di soggetti terzi.

Gli accertamenti relativi all'antipantouflage devono essere svolti con riferimento a tutte le tipologie di affidamento, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, dall'oggetto e dall'importo dell'affidamento stesso. Devono, altresì, riguardare indistintamente tutti i soggetti affidatari (art. 53: "tutti i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione").

Con la finalità operativa di dare attuazione a quanto disposto si suggerisce che, con decorrenza dalla presente direttiva, il controllo dovrà avvenire confrontando gli elenchi dei nominativi del personale in forza presso gli operatori economici che operano per Ater di Verona e i nominativi del personale aziendale cessato negli ultimi tre anni. L'attività di verifica delle autodichiarazioni prodotte, tenuto conto delle conseguenze che derivano dalla sussistenza di incompatibilità, deve essere di norma eseguita prima dell'affidamento di gare ed incarichi, al fine di accertare l'assenza di possibili situazioni in qualche misura ostative al prosieguo dell'iter procedurale. I predetti controlli, che completano gli altri dettagliatamente previsti dall'art. 80 del D. Lgs.50/2016, devono essere attivati contestualmente a questi ultimi. Tutte le corrispondenze dovranno avere carattere di riservatezza, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa sulla privacy e del trattamento dei dati dovrà essere informato il soggetto contraente. Per le modalità operative si rinvia alla Direttiva Conflitti nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Ater di Verona quale Stazione appaltante potrà accettare un'autodichiarazione dell'operatore economico ed acquisire internamente gli esiti della verifica, ai sensi del dettato dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, in luogo di esperire una nuova verifica prima di formalizzare l'affidamento, nel caso in cui:





- i medesimi riscontri sono stati già svolti da Ater di Verona nell'ambito di un precedente affidamento avvenuto nei tre mesi precedenti;

- non sono intervenuti mutamenti nelle condizioni soggettive rispetto alla precedente aggiudicazione;

Tutti i dipendenti di Ater di Verona, i collaboratori, i consulenti con qualsiasi tipo di contratto e, per quanto compatibili, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni in tema di incompatibilità, di astensione e comunicazione previste dal vigente Codice di Comportamento di Ater di Verona.

Dovrà essere trasmesso entro il 15 di novembre p.v. report indicante gli esiti dei controlli effettuati, giusto Cronoprogramma delle Attività e dei Monitoraggi di tutte le Aree, allegato all'aggiornamento PRPCT 2021-2023.

RPCT  
Lina Ferrari



Verona il 6 luglio 2021

ODV  
Gianfranco Gugole

